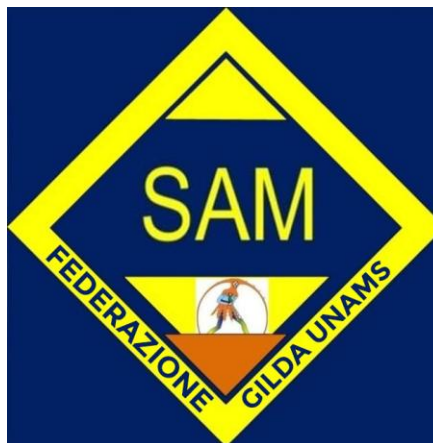


CCNI Mobilità Triennio 2025/2026,
2026/2027, 2027/2028

Precedenze



Oggetto: ordine delle precedenze nella mobilità territoriale e, per il solo punto I, anche nella mobilità professionale.

Criterio residuale:

in caso di parità di precedenza e punteggio
prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Ordine

I → VIII

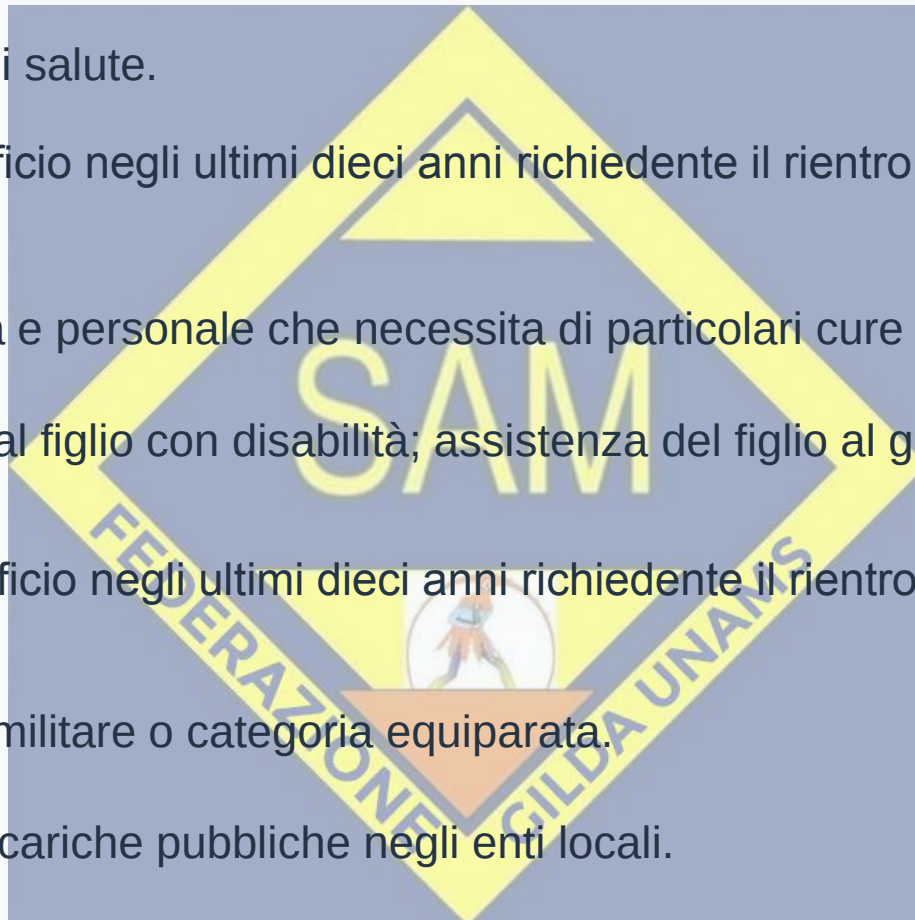
Le precedenze sono applicate secondo una sequenza tassativa.

Sintesi operativa per consulenza e informazione

Ordine delle precedenze

Le precedenze si applicano alla mobilità territoriale, salvo il punto I che opera anche nella mobilità professionale.

- 1 I) Disabilità e gravi motivi di salute.
- 2 II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola di precedente titolarità.
- 3 III) Personale con disabilità e personale che necessita di particolari cure continuative.
- 4 IV) Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza del figlio al genitore con disabilità; tutela legale.
- 5 V) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.
- 6 VI) Coniuge convivente di militare o categoria equiparata.
- 7 VII) Personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali.
- 8 VIII) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale.



I) Disabilità e gravi motivi di salute

Ambito di applicazione: mobilità territoriale e professionale.

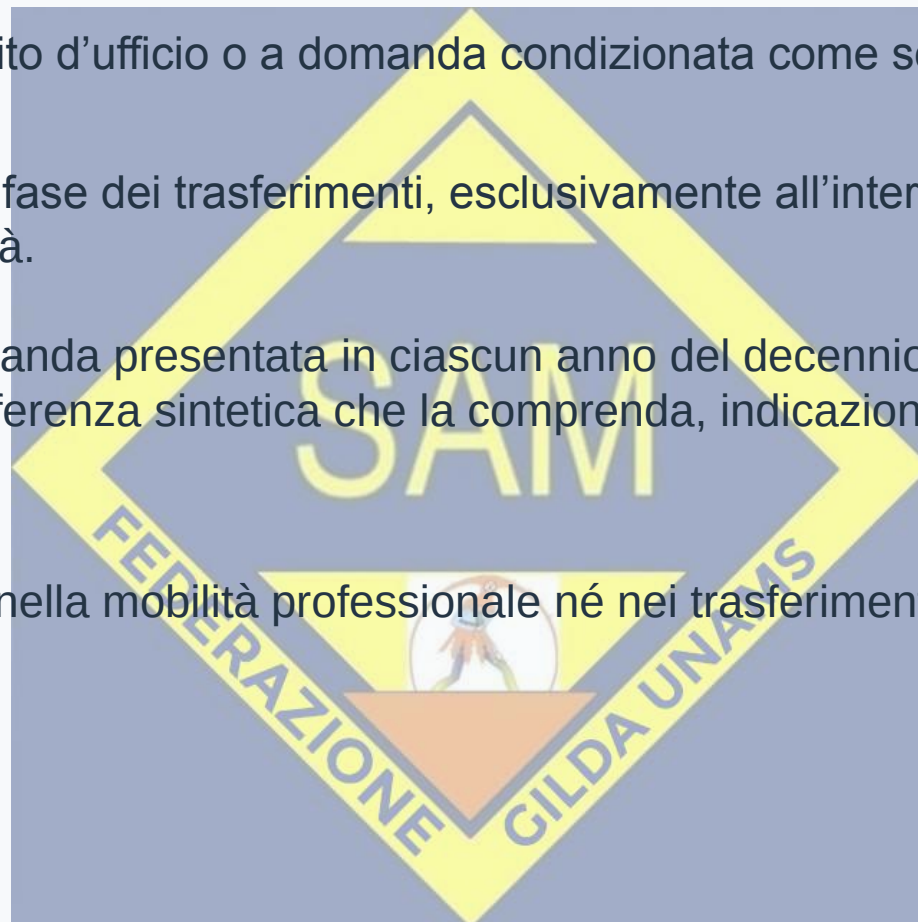
- 1 Precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente da comune o provincia di provenienza.
- 2 Riguarda, nell'ordine: personale non vedente; personale emodializzato.
- 3 Opera come precedenza prioritaria rispetto alle altre categorie elencate nell'articolo.



II) Rientro nella scuola di precedente titolarità

Precedenza legata al soprannumero e al diritto di rientro nella sede di precedente titolarità.

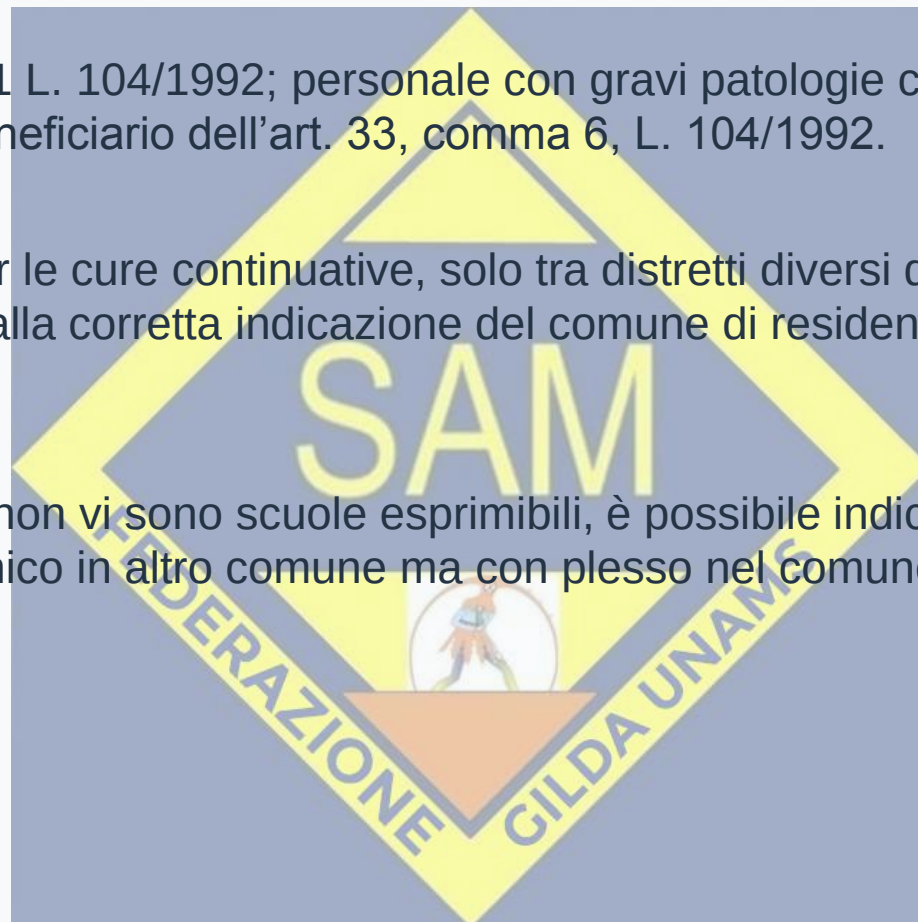
- 1 Spetta al personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata come soprannumerario, entro il decennio successivo.
- 2 Si applica solo nella prima fase dei trasferimenti, esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di posto di titolarità.
- 3 Condizioni essenziali: domanda presentata in ciascun anno del decennio, prima preferenza sulla scuola di ex titolarità o preferenza sintetica che la comprenda, indicazione della scuola e dichiarazione di continuità.
- 4 La precedenza non opera nella mobilità professionale né nei trasferimenti interprovinciali.



III) Personale con disabilità o cure continuative

Precedenza riconosciuta nelle tre fasi dei trasferimenti secondo regole specifiche per residenza o comune di cura.

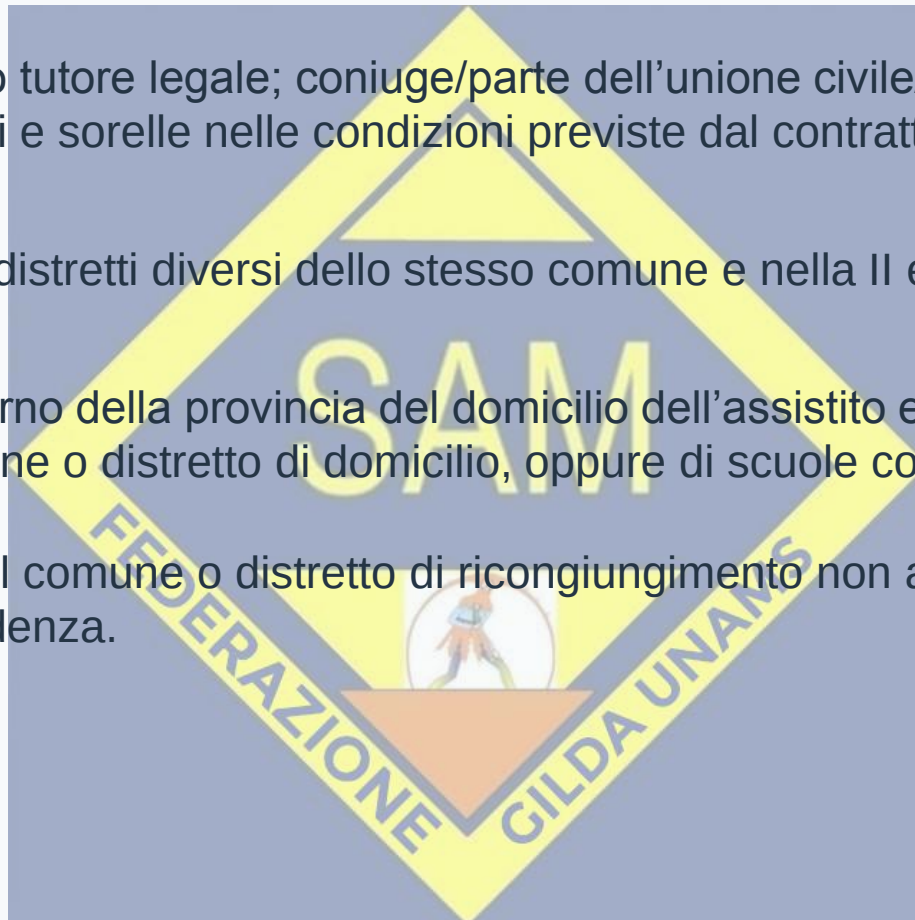
- 1 Riguarda: disabili ex art. 21 L. 104/1992; personale con gravi patologie che richiedono cure continuative; personale beneficiario dell'art. 33, comma 6, L. 104/1992.
- 2 Nella prima fase opera, per le cure continuative, solo tra distretti diversi dello stesso comune; nelle fasi successive è subordinata alla corretta indicazione del comune di residenza o di cura come prima preferenza.
- 3 Se nel comune o distretto non vi sono scuole esprimibili, è possibile indicare scuola di comune viciniore o scuola con sede di organico in altro comune ma con plesso nel comune interessato.



IV) Assistenza a familiare con disabilità grave

Necessaria la certificazione prevista dall'O.M. e, per alcune categorie, la documentazione sui permessi o sul congedo straordinario.

- 1 Ordine di priorità: genitori o tutore legale; coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto; figli che assistono il genitore; fratelli e sorelle nelle condizioni previste dal contratto.
- 2 Opera nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti.
- 3 La precedenza vale all'interno della provincia del domicilio dell'assistito e richiede l'indicazione come prima preferenza del comune o distretto di domicilio, oppure di scuole comprese in esso.
- 4 La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento non annulla la domanda, ma fa perdere il diritto alla precedenza.



V) e VI) Precedenze di ricongiungimento

Le due precedenze operano in ambiti diversi ma richiedono una corretta impostazione delle preferenze sintetiche.

V) Rientro nel comune di precedente titolarità

- Riguarda il personale già beneficiario del punto II che chieda, nel decennio, il rientro nel comune di precedente titolarità.
- Opera con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, nella medesima tipologia di posto.
- Occorre indicare nel modulo la scuola o il comune di provenienza oppure, in mancanza di posti richiedibili, il comune viciniore.
- Resta fermo il punteggio di continuità, alle condizioni previste dal contratto.

VI) Coniuge di militare o categoria equiparata

- Precedenza nelle operazioni di II e III fase.
- È necessario indicare come prima preferenza il comune o il distretto in cui il coniuge è stato trasferito d'autorità o ha eletto domicilio.
- Se mancano istituzioni scolastiche richiedibili, si indica il comune viciniore o una scuola con plesso nel comune interessato.
- Non si applica alla prima fase né alla mobilità professionale.

VII) e VIII) Ulteriori precedenzae specifiche

Precedenze speciali con ambito applicativo limitato e documentazione dedicata.

VII) Cariche pubbliche negli enti locali

- Spetta al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di parità.
- Opera nelle fasi II e III dei trasferimenti.
- Richiede come prima preferenza il comune di esercizio del mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, il comune vicino.
- Al termine del mandato, se il trasferimento è avvenuto con questa precedenza, il personale rientra nella scuola o provincia di precedente titolarità secondo le regole contrattuali.

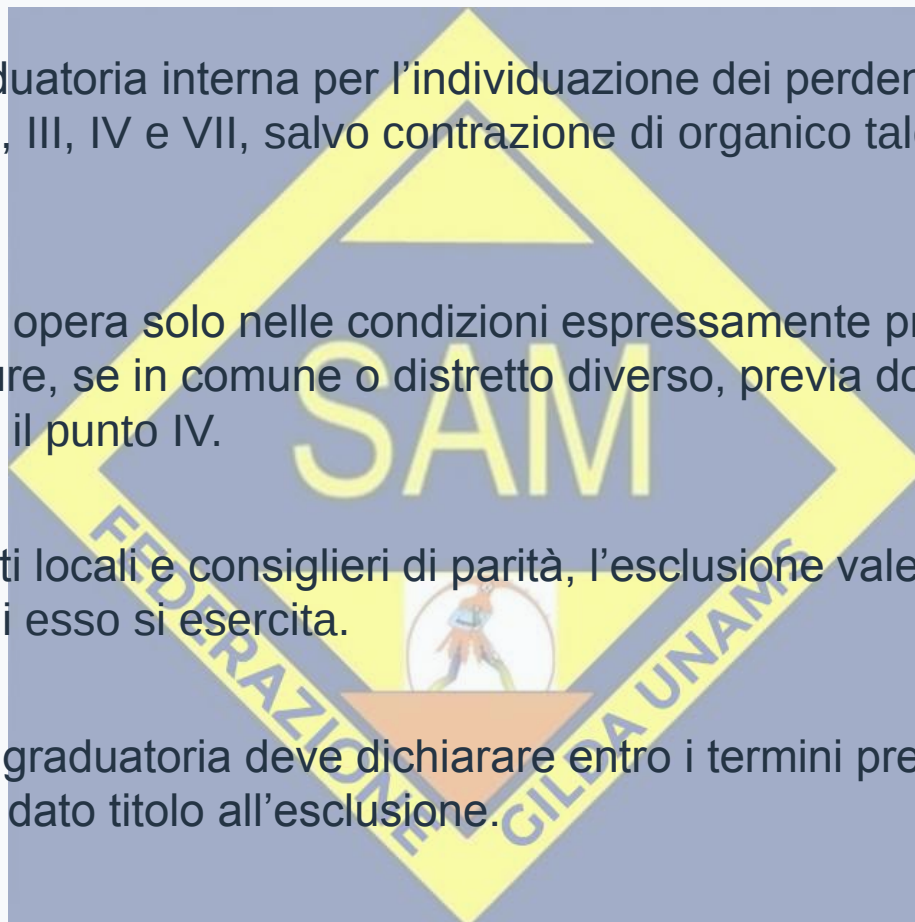
VIII) Rientro dopo aspettativa sindacale

- Spetta al personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale prevista dal CCNQ 4 dicembre 2017.
- Opera nei trasferimenti interprovinciali per la provincia in cui è stata svolta l'attività sindacale e nella quale il docente risulti domiciliato da almeno tre anni.
- Non si applica alla prima e alla seconda fase dei trasferimenti né alla mobilità professionale.
- Il requisito deve essere documentato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Esclusione dalla graduatoria interna d'istituto

La tutela in graduatoria interna non coincide integralmente con l'ambito delle precedenze nei trasferimenti.

- 1 Non sono inseriti nella graduatoria interna per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII, salvo contrazione di organico tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
- 2 Per il punto IV, l'esclusione opera solo nelle condizioni espressamente previste: stessa provincia del domicilio dell'assistito oppure, se in comune o distretto diverso, previa domanda volontaria di trasferimento coerente con il punto IV.
- 3 Per amministratori degli enti locali e consiglieri di parità, l'esclusione vale solo durante il mandato e nella stessa provincia in cui esso si esercita.
- 4 Il personale non inserito in graduatoria deve dichiarare entro i termini previsti l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione.



Regole operative finali

Chiusura di sintesi: la corretta fruizione del beneficio dipende da requisiti sostanziali, preferenze coerenti e documentazione completa.

- 1 Le precedenza non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento; l'esclusione dalla graduatoria interna, invece, rileva anche per l'individuazione del perdente posto in tale ambito.
- 2 Le precedenza rilevano inoltre per l'esclusione dalla graduatoria ai fini dell'attribuzione di cattedra orario esterna ex novo solo tra scuole di comuni o distretti diversi, nei casi previsti.
- 3 Il personale beneficiario deve dichiarare entro i dieci giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI il venir meno delle condizioni che fondano la precedenza.
- 4 Nella compilazione della domanda è determinante l'ordine delle preferenze e l'allegazione della documentazione richiesta dall'O.M.; in difetto, la domanda può restare valida ma senza diritto di precedenza.